


TERRITORIO TERNI | UN IMPORTANTE TRAGUARDO

Legge regionale n. 6 del 15/03/2021 della Regione Umbria

Equo Compenso e la certezza dei pagamenti per i professionisti

DI SIMONE MONOTTI*



L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni si è battuto e speso per anni per vari principi cardine della categoria tra cui ovviamente l'Equo Compenso e la certezza dei pagamenti per i professionisti.

Questa azione si è concretizzata sostanzialmente su tre fronti paralleli: la protesta pacifica e costruttiva, come avvenuto ad esempio partecipando alla manifestazione al Teatro Brancaccio di Roma il 30 Novembre 2017 in sinergia con CNI e Rete delle Professioni Tecniche; l'adesione a gruppi di lavoro sul tema; la predisposizione di proposte di norme specifiche soprattutto in ambito locale.

Per quest'ultimo aspetto, a partire dal 2018, è stato fatto un lungo e approfondito lavoro di scrittura e proposta di testi normativi all'indirizzo delle Regione Umbria, in sinergia con i Colleghi dell'Ordine degli Ingegneri di Perugia per il tramite della Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell'Umbria.

In un secondo momento questo lavoro è stato abbracciato, condiviso ed elaborato anche dalla Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria che, così facendo, ha aumentato il numero di Ordini aderenti, rafforzando di fatto l'intera operazione.

Dopo molti passaggi e incontri, il giorno 09/03/2021 l'Assemblea legislativa della Regione Umbria ha

approvato all'unanimità una proposta di legge in materia di tutela dei professionisti, sul cui tema tanto hanno contribuito proprio gli Ordini Professionali.

È un importante traguardo, ma anche un fondamentale punto di partenza per la tutela della categoria e della Professione. Chiaramente ringraziamo la Regione Umbria per la decisione assunta all'unanimità, i Componenti della Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell'Umbria, che per primi si sono spesi con molteplici ore di lavoro, e la Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria per aver fatto sua questa battaglia rafforzandola. Dopo questa approvazione unanime vi è stata la pubblicazione vera e propria della **Legge Regionale n. 6/2021 del 15/03/2021** inerente "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'e-

vasione fiscale", in totale linea con la proposta formulata dagli Ordini. Di fatto l'ente autorizzante non potrà rilasciare il titolo autorizzativo senza che prima il professionista abbia confermato, con proprio atto notorio, l'avvenuto pagamento delle proprie prestazioni. Oltre a ciò, già in fase di presentazione del progetto, dovrà essere allegata la relativa lettera di incarico. Questo iter, oltre a garantire i professionisti, contribuirà a contrastare l'evasione fiscale.

Ben consapevoli delle particolari tempistiche e modalità di pagamento nel caso di Superbonus, la legge non troverà tale specifica applicazione nel caso di cessione del credito per simili contesti, così da non interrompere questi specifici processi. Nel seguito un estratto saliente della Legge.

Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta norme

per la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, al fine di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e contrastare l'evasione fiscale.

Art. 2 - (Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione di istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3 - (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione che ha ricevuto l'istanza.

3. Le disposizioni dell'articolo 2 e dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai procedimenti inerenti gli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto al professionista e abbia optato per la cessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 34/2020.

Art. 4 - (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

*PRESIDENTE ORDINE INGEGNERI DI TERNI

